

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 26

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dello sviluppo economico

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 luglio 2008
e integrato il 19 settembre 2008)**



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI - D 10/08

Roma,

11^o LUG 2008

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, corredato delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria nonché del parere delle organizzazioni sindacali, ma privo del parere del Consiglio di Stato, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Confidando

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'allegato schema di decreto del Presidente della Repubblica, predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rende necessario a seguito del riordino e dell'accorpamento dei preesistenti Dicasteri del commercio internazionale e delle comunicazioni, le cui competenze, unitamente alle rispettive risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono confluite nel nuovo Ministero dello sviluppo economico in applicazione del D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

Il citato decreto legge n. 85 del 2008, nel riconoscere l'esigenza di una sollecita riorganizzazione del Ministero in relazione all'accorpamento delle funzioni (comma 20), prevedeva alcuni adempimenti preliminari all'adozione del relativo regolamento governativo: tra di essi, in particolare, l'adozione di tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti la ricognizione delle strutture trasferite (comma 8), i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (comma 18) e la definizione provvisoria degli uffici del Ministero (comma 20).

Il primo adempimento è stato già espletato, con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 24 giugno 2008.

L'ultimo è apparso di scarsa utilità, e non è stato quindi adottato, in considerazione sia del breve periodo di durata assegnato alla sua vigenza (sei mesi al massimo, al termine dei quali deve intervenire la riorganizzazione definitiva), sia dei limiti derivanti dalla natura non normativa del previsto DPCM, la quale non

consentiva l'adozione di misure organizzative rispondenti alle finalità perseguite con l'accorpamento di funzioni.

Sia per la riorganizzazione degli uffici della struttura del nuovo Ministero, il cui iter è stato opportunamente avviato contemporaneamente, sia per la definizione del nuovo assetto degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico si è preferito, quindi, promuovere immediatamente l'adozione del regolamento definitivo – cui provvede l'allegato schema di DPR – al fine di corrispondere nel termine più ravvicinato possibile alle nuove esigenze che l'ordinamento commette al Ministero.

Per quanto riguarda gli uffici di diretta collaborazione l'accelerazione del procedimento di adozione del provvedimento concernente l'assetto definitivo è apparso quanto mai opportuno al fine di dare immediata attuazione al principio di unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice, tenuto fermo anche nella prevista fase transitoria (cfr. art. 1, comma 20, DL n. 85 del 2008), dimensionandone subito i fabbisogni ed il contingente di personale.

L'accorpamento dei compiti e delle funzioni dei preesistenti tre Dicasteri ha imposto la loro riunificazione degli uffici di diretta collaborazione, con conseguente soppressione degli uffici di staff e delle figure di responsabili contemplati nei previgenti regolamenti adottati dalle Amministrazioni centrali sopra menzionate nella precedente legislatura.

Si è proceduto, dunque, all'aggregazione nelle strutture del Ministero dello sviluppo economico dei preesistenti analoghi uffici delle Amministrazioni del commercio internazionale e delle comunicazioni.

Gli uffici di diretta collaborazione hanno, pertanto, assunto la seguente configurazione unitaria:

- a) l'ufficio di Gabinetto del Ministro;
- b) la segreteria tecnica del Ministro;
- c) il segretario particolare del Ministro;
- d) la segreteria del Ministro;
- e) l'ufficio legislativo;
- f) l'ufficio del Consigliere diplomatico;
- g) l'ufficio stampa;
- h) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto;
- i) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Per effetto della confluenza delle competenze degli uffici soppressi negli uffici di diretta collaborazione del Ministero è diminuito il fabbisogno di personale. Cosicché il contingente di personale assegnato agli uffici predetti è stato ridotto a 270 .

Negli art. 3 e 4 sono definiti i compiti, le funzioni e le responsabilità per ciascuno degli uffici di diretta collaborazione, individuati ed elencati all'art. 2, compresi gli obblighi di raccordo e coordinamento tra di essi e di collegamento con gli uffici di gestione della struttura. L'art. 4 è dedicato, in particolare, alla descrizione delle competenze del servizio di controllo interno.

Negli articoli 5 e 8, comma 2, come detto sopra, è definito quantitativamente il contingente di personale impiegato negli uffici e il pertinente trattamento giuridico.

All'articolo 6 e all'articolo 8, comma 1, sono definite le procedure di nomina e i requisiti dei titolari degli uffici.

Il trattamento economico dei responsabili degli uffici, del personale dirigenziale e degli altri dipendenti è disciplinato nell'art. 7.

Nell'art. 9 sono regolate le modalità di gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato

agli uffici di diretta collaborazione, nonché per le spese di viaggio e di rappresentanza e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici.

L'articolo 10, da ultimo, contiene le disposizioni finali e prevede abrogazioni delle disposizioni previgenti.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

A seguito dell'adozione del decreto-legge n. 85\2008, con il quale è stato disposto l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge finanziaria 2008, con separato schema di regolamento si sta provvedendo a riorganizzare il Ministero dello sviluppo economico, che ha visto accrescere le sue competenze con l'accorpamento degli ex Ministeri del Commercio Internazionale e delle Comunicazioni.

Con l'unito schema di decreto del Presidente della Repubblica si provvede, in particolare, a disciplinare per il nuovo Ministero dello sviluppo economico gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con i Sottosegretari, con un notevole sforzo organizzativo, nel rispetto del dettato della legge che prevede l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice.

Il predetto decreto-legge n. 85\2008 in particolare all'articolo 1, commi 16-17 e 19, pone limiti alle spese strumentali e di funzionamento affinché la riorganizzazione delle Amministrazioni ivi disposta non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il principio dell'invarianza della spesa finora adottato è superato ormai dal principio della "riduzione ulteriore" della spesa, in modo che la nuova struttura, al termine del processo di riorganizzazione, assicuri non già l'invarianza bensì una spesa inferiore a quella precedente.

In via preliminare occorre evidenziare che l'unificazione degli uffici di collaborazione al Vertice politico realizzano di per sé un'evidente taglio di spesa, che per maggiore comprensione si propone nel dettaglio.

COMPARAZIONE SPESA RELATIVA AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

| | PRECEDENTE GOVERNO | ATTUALE GOVERNO |
|--|----------------------|----------------------|
| Ministero dello sviluppo economico | 9.978.000,46 | |
| Ministero del commercio internazionale | 3.919.418,34 | |
| Ministero delle comunicazioni | 7.637.241,91 | |
| TOTALE | 21.534.660,71 | 17.007.541,80 |

I predetti importi totali sono determinati dalle seguenti voci di spesa:

| | | |
|---|--------------|--------------|
| a) Ministri e Sottosegretari | 1.659.036,32 | 403.518,80 |
| b) diretta collaborazione (nomine dei responsabili, indennità per il personale inserito nel contingente di diretta collaborazione, buoni pasto) | 6.749.568,47 | 6.107.696,45 |
| c) personale dipendente | 7.434.343,66 | 5.947.474,93 |
| d) oneri erariali e previdenziali a carico dell'Amministrazione | 5.691.712,26 | 4.548.851,62 |

Il nuovo assetto degli Uffici di diretta collaborazione, pertanto, comporterà una spesa pari al 78,98% della somma delle tre precedenti strutture, con un risparmio del 21,02%.

Relativamente ai contenuti del regolamento si passa all'esame delle figure dei responsabili.

La nuova regolamentazione degli uffici di diretta collaborazione, con il notevole carico di lavoro che si è venuto a configurare per effetto del trasferimento delle attribuzioni di due Ministeri come quello del Commercio Internazionale e quello delle Comunicazioni ha comportato la necessità di distinguere, nell'ambito della Segreteria del Ministro, la figura del Capo della Segreteria da quella del Segretario particolare.

Questa, peraltro, è l'unica sostanziale differenza con il precedente regolamento, relativamente alle figure dei responsabili, che rimangono per il resto invariati.

Per quanto riguarda il contingente, le unità utilizzate ammontano a 270.





Resta ferma la possibilità di individuare nell'ambito di tale contingente e nei limiti delle relative dotazioni organiche fino a 10 posizioni dirigenziali, escluse le due unità di qualifica dirigenziale di seconda fascia assegnate al Servizio di controllo interno.

Il contingente del personale da assegnare al Servizio di controllo interno risulta di 12 unità (articolo 4, comma 5) di cui due di qualifica dirigenziale di II fascia. A tale proposito, si evidenzia che tale contingente corrisponde a quanto previsto dalle norme in vigore, che prevedono a tal fine un contingente non superiore al 10% di quello complessivo previsto per gli uffici di diretta collaborazione, purché sia garantito il contenimento della relativa spesa aggiuntiva all'interno degli stanziamenti determinati dalla legge di bilancio nel rispetto del principio di invarianza di spesa.

Nulla è innovato, rispetto al regolamento assunto a riferimento, relativamente ai contingenti assegnati ai Sottosegretari di Stato, per ciascuno dei quali è previsto (articolo 8, comma 2) un contingente massimo di 8 unità.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 511

17 LUG. 2008




IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO




*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO


ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO VII

Roma,

17 LUG. 2008

Prot. Nr. 88940
Rif. Prot. Entrata Nr. 88927
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

All'  Ufficio del Coordinamento
Legislativo
- Ufficio Legislativo Economia
e p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

OGGETTO: Schema di DPR di definizione della struttura degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dello Sviluppo Economico.

Si è esaminato il testo del provvedimento indicato in oggetto e le annesse relazioni tecnica ed illustrativa.

Al riguardo, tenuto conto che sono state apportate le modifiche richieste dallo scrivente nelle vie brevi, non si hanno osservazioni da formulare sul testo del provvedimento, che si rimette, pertanto, vidimato.

Inoltre, si verifica positivamente la relazione tecnica allegata in quanto la stessa risulta correttamente elaborata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SENTITO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, DI DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DEGLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2006, n. 309;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2007, n. 175;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, ed in particolare l'art. 1, comma 20;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Udito il parere n.....del Consiglio di Stato, reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del.....;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico, con il vice Ministro e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- b) Ministro: il Ministro dello sviluppo economico;
- c) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
- d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico.

14.07.08 ore 17,00 DPR diretta collaborazione



Art. 2

(Ministro ed uffici di diretta collaborazione)

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

- a) l'ufficio di Gabinetto;
- b) la segreteria tecnica del Ministro;
- c) il segretario particolare del Ministro;
- d) la segreteria del Ministro;
- e) l'ufficio legislativo;
- f) l'ufficio del consigliere diplomatico;
- g) l'ufficio stampa;
- h) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto;
- i) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, i Sottosegretari si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo e delle proprie strutture.

6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice Capi di Gabinetto.

Art. 3

(Funzioni degli uffici di diretta collaborazione)

1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi. L'ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato in distinte aree organizzative.



2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti le competenze istituzionali del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie, nonché per la predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. L'attività di supporto è svolta in raccordo con i Dipartimenti e le Direzioni generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro. Tale attività comporta anche la promozione di iniziative e l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde.

3. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Segretario particolare e dal Capo della Segreteria, che coadiuvano ed assistono il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.

4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.

5. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, comunitari e diplomatici.

6. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

Art. 4

(Servizio di controllo interno)

1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività:

a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;



b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale;

c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di responsabilità dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

2. Le attività di controllo interno sono svolte per la durata di un triennio da un organo composto da tre componenti. Il Ministro, con proprio decreto, sceglie il Presidente e i componenti dell'organo collegiale tra esperti particolarmente qualificati in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo.

3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

5. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di dodici unità, di cui fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applicano i commi 1, secondo periodo, 4 e 5 dell'articolo 5.

Art. 5

(Personale degli uffici di diretta collaborazione)

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere h) e i), è stabilito complessivamente in duecentosettanta comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Possono, inoltre, essere assegnati nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.



2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di duecentosettanta unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia non superiore a dieci. L'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'art. 3 comma 1, ultimo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed eventuali altri incarichi dirigenziali generali, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono conferiti nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del Ministero. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, limitatamente a quelli di livello dirigenziale generale, e con decreto del Ministro, negli altri casi, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti percentuali ivi previsti.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal segretario particolare del Ministro, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo di Gabinetto, dal capo della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'ufficio legislativo, dal consigliere diplomatico, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro, dal direttore del Servizio di controllo interno e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

5. All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si applica l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 6

(Responsabili degli uffici di diretta collaborazione)

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo della segreteria tecnica è nominato fra i Consiglieri parlamentari, magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari, avvocati e persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

3. Il Segretario particolare e il Capo della segreteria del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro

4. Il Capo dell'ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei



alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, e per la direzione del relativo ufficio è di norma chiamato, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.

6. Il Capo dell'ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

7. I Capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.

Art. 7

(Trattamento economico)

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi Dipartimento dello stesso Ministero;

b) per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo dell'ufficio legislativo, per il Consigliere diplomatico e per il Direttore del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il Segretario particolare del Ministro, e per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo



14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1.

3. Ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165/2001, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato all'atto del conferimento dell'incarico da parte del Ministro. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di Gabinetto, sentito i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Art. 8

(Segreterie dei Sottosegretari di Stato)

1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

Art. 9

(Modalità della gestione)

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto



legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede il servizio per gli affari generali e le risorse umane del Ministero, eventualmente anche assegnando ulteriori unità di personale ricomprese nelle aree I^a e II^a del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, in numero non superiore al 10 per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

Art. 10

(Norme finali e abrogazioni)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2007, n. 175;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2006, n. 309.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Il Ministro dello sviluppo economico

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione





*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI - D 10/08


Roma, 19 SET 2008

Car Presidente,

facendo seguito alla nota del 18 luglio 2008, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il "Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico", Le invio copia del parere interlocutorio e definitivo del Consiglio di Stato reso rispettivamente in data 24 luglio 2008 e 28 agosto 2008.

*con i sig.lli
[Signature]*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 4659/08

Roma, addi 12 set2008

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del presidente della repubblica recante *“regolamento concernente la definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del ministro per lo sviluppo economico”*.

MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO
Gab. dell'On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. **2576/2008** emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 28 agosto 2008

N. della Sezione:
2576/08

OGGETTO:

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO - Schema di decreto del
presidente della repubblica recante
*“regolamento concernente la
definizione della struttura degli uffici
di diretta collaborazione del ministro
per lo sviluppo economico”*.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota
del 14 luglio 2008 con la quale il
Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere sullo schema di
regolamento indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio emesso dalla Sezione nell'adunanza del 24
luglio 2008;

Viste le note di adempimento trasmesse dall'Amministrazione l'11
agosto e il 20 agosto 2008;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Guido Salemi;

PREMESSO:

Con nota del 14 luglio 2008, il Ministero dello sviluppo economico
trasmetteva lo schema di regolamento indicato in oggetto.

L'Amministrazione premetteva che l'adozione del provvedimento si era resa necessaria a seguito del riordino e dell'accorpamento dei preesistenti dicasteri del commercio internazionale e delle comunicazioni, le cui competenze, unitamente alle rispettive risorse finanziarie, strumentali e di personale, erano confluite nel nuovo Ministero dello sviluppo economico, in applicazione del d.l. 16 maggio 2008, n. 85; che, per quanto riguardava gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'accelerazione del procedimento di adozione del provvedimento concernente l'assetto definitivo era apparsa quanto mai opportuna al fine di dare immediata attuazione al principio di unicità degli uffici di diretta collaborazione, tenuto fermo anche nella prevista fase transitoria, dimensionandone subito i fabbisogni ed il contingente di personale; che aveva proceduto, dunque, all'aggregazione nelle strutture del Ministero dello sviluppo economico dei preesistenti analoghi uffici di diretta collaborazione già esistenti nell'ambito delle summenzionate amministrazioni.

Ciò posto, illustrava le disposizioni contenute nei dieci articoli dello schema di regolamento.

Nella seduta del 24 luglio 2008, la Sezione osservava che l'adozione dello schema regolamentare avrebbe dovuto essere preceduta dal d.P.C.M. indicato dall'art. 1, comma 18, del decreto legge n. 85 del 2008, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite e chiedeva all'Amministrazione di fornire gli opportuni chiarimenti, unitamente alle valutazioni del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Altre osservazioni e richieste di chiarimento la Sezione formulava, poi, con riferimento alla quantificazione della riduzione della spesa e, in particolare agli articoli 3 e 4, concernenti rispettivamente la Segreteria del Ministro e l'Ufficio del consigliere diplomatico.

L'Amministrazione ha risposto con nota dell'11 agosto 2008.

Hanno fatto conoscere le loro valutazioni la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota dell'8 agosto 2008 e il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota dell'11 agosto 2008.

Ad avviso del proponente Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla mancata adozione del d.P.C.M. previsto dal comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge n. 85 del 2008, non sembra discutibile l'utilità della previa determinazione dei criteri e delle modalità relativi all'individuazione delle risorse umane da trasferire per effetto di tutti gli accorpamenti previsti nel decreto-legge (e non solo, quindi, di quelle riguardanti il Ministero dello sviluppo economico).

Peraltro, sempre secondo l'Amministrazione, dal sistema della legge non può desumersi una relazione di necessaria presupposizione di un mero atto amministrativo, come quello costituito dal d.P.C.M., rispetto all'adozione di un regolamento governativo, per di più "autorizzato" destinato a regolare l'organizzazione generale di una Amministrazione dello Stato che accorpa le funzioni in precedenza intestate a ben quattro Ministeri.

Una soluzione diversa, subordinerebbe l'avvio di una riforma disposta con decreto-legge, per il suo carattere di urgenza, all'espressione di volontà estranee e subordinate rispetto a quelle che debbono esprimersi sulle modalità e sui tempi di realizzazione delle primarie esigenze che si vogliono soddisfare.

D'altra parte, come prosegue l'Amministrazione, vi è già una norma di legge (v. art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008) che disciplina con carattere di sufficiente compiutezza i criteri organizzativi cui il riordinamento deve attenersi ed i limiti che debbono essere rispettati nella quantificazione del personale con qualifica dirigenziale e nella rideterminazione delle dotazioni organiche, e a tali criteri essa si è attenuta nella predisposizione dello schema del d.P.R. di organizzazione e dello schema di regolamento in esame.

Quanto alla riduzione della spesa in misura pari al 21%, la stessa – soggiunge l'Amministrazione – è dimostrata dalle tabelle annesse dalle quali si evincono le decurtazioni apportate ai capitoli di spesa del competente centro di

costo, mentre un evidente abbattimento della spesa è determinato dalla unificazione delle figure apicali degli uffici in questione, ridotti di 2/3, nonché dalla riduzione del 14% del contingente di personale, incluso quello delle segreterie dei Sottosegretari e quello del Controllo interno, passato da 256 a 306, come attestato dal Ministero dell'economia e delle finanze, da ultimo nella nota del 6 agosto 2008.

Infine, l'Amministrazione ha comunicato che, pur sensibile alla sollecitazione ad unificare le figure apicali del Capo della segreteria e del Segretario particolare, ritiene di confermare tale distinzione, in quanto rispondente all'esigenza di ripartirne compiti e responsabilità, anche in ragione della professionalità richiesta a ciascuna di esse, mentre ha recepito l'osservazione relativa ai requisiti per la nomina a capo dell'Ufficio del consigliere diplomatico.

CONSIDERATO:

1. In via preliminare, occorre dar conto di una questione che si ripropone in tutti gli schemi di regolamento di riorganizzazione di compagini ministeriali interessate dalle norme del decreto legge n. 85 del 2008.

Infatti, il decreto legge n. 85 del 2008 ha previsto per i Ministeri coinvolti nel processo di riaccorpamento alcuni adempimenti di natura organizzativa, propedeutici all'adozione del regolamento di riorganizzazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988. Si tratta di tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti:

- la ricognizione delle strutture trasferite (art. 1, comma 8);
- i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni riorganizzate (art. 1, comma 18);
- la definizione provvisoria degli Uffici del Ministero (art. 1, comma 20).

Tali adempimenti propedeutici, del resto già previsti nella fase del c.d. "*spacchettamento*", e puntualmente a suo tempo svolti, furono introdotti (ed ora confermati) allo scopo di rendere più fluido e veloce il processo di scissione (ora di accorpamento), intestando direttamente alla Presidenza del Consiglio il compito di definire e chiarire in via preliminare ed in modo omogeneo limiti e

condizioni di tale fase, in modo da sciogliere, nella sede tecnicamente e politicamente più idonea ed autorevole, eventuali conflitti.

Questa chiave interpretativa può risultare utile per capire la ragione che ha condotto ora il Ministero proponente (ma si tratta di una situazione che, come si è osservato, riguarda tutti gli schemi di regolamento di riorganizzazione) a ritenere giuridicamente possibile procedere nella definizione dello schema di regolamento di organizzazione, senza la previa adozione degli adempimenti propedeutici di cui ai commi 18 e 20 dell'art. 1 del decreto legge n. 85, mentre è stato adottato il d.P.C.M. di cui al comma 8. In sostanza, risulta adottato (ed in fase di registrazione presso la corte dei Conti), il d.P.C.M. che fotografa la situazione, di diritto e di fatto, delle risorse umane assegnate alle tre compagini Ministeriali unificate, adempimento questo che dovrebbe costituire la base conoscitiva, logica e funzionale, su cui procedere nei passaggi successivi.

Il Ministero osserva che l'adozione del d.P.C.M. previsto dal comma 18 dell'art. 1 del decreto legge n. 85 è utile ma non necessaria: in particolare, dal sistema della legge non potrebbe desumersi una relazione di necessaria presupposizione di un mero atto amministrativo, come quello costituito dal d.P.C.M., rispetto all'adozione di un regolamento governativo, per di più "autorizzato", destinato a regolare l'organizzazione generale di un'Amministrazione dello Stato che accorpa le funzioni in precedenza intestate a ben quattro Ministeri.

Tale osservazione non è condivisibile.

Va ricordato che il comma 18 dell'art. 1 del decreto legge n. 85 stabilisce che con decreto del PCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite. La norma intende garantire fluidità e speditezza al processo di riaccorpamento individuando l'autorità politica che dirime preventivamente eventuali conflitti; ma al contempo essa consente alle OO.SS. di partecipare fin dall'inizio alla fase

di riorganizzazione, sia pure in funzione consultiva, come del resto l'ordinamento prevede in via generale in tutti i processi di riorganizzazione, trattandosi di spostare risorse umane nel contesto di un indirizzo che nel caso di specie è chiamato anche a produrre ulteriori economie di spesa sulla base anche del successivo decreto legge n. 112 del 2008.

I concerti del Dipartimento affari giuridici della PCM e degli altri Ministeri interessati servono certamente a creare un punto di sintesi sostanziale e formale sulle scelte implicitamente alla base del d.P.C.M. di ricognizione dell'organico di diritto e di fatto delle strutture accorpate, adottato ai sensi del comma 8 dell'art. 1 del decreto legge citato; ma proprio scelte di questa natura chiamano direttamente in gioco interessi professionali dei lavoratori, tutelati appunto attraverso la previa consultazione delle OO.SS.

Ora, appare difficile eliminare questo rilevante ed autonomo procedimento che è indubbiamente parte necessaria della procedura complessa indirizzata al riassetto dei nuovi ministeri accorpate.

In particolare la possibilità data alle OO.SS. è direttamente stabilita dalla legge e non può ovviamente essere né negoziata, né pretermessa in ragione di una scelta unilaterale dell'Amministrazione, anche se condivisa da tutti gli organismi ministeriali concertanti. L'urgenza del provvedere e la necessità di realizzare quanto stabilito dalla legge non valgono a travolgere i requisiti di legalità procedurale che la stessa decretazione d'urgenza ha inteso confermare in modo esplicito e che non sono stati caducati dall'art. 74 del decreto legge n. 112 del 2008, il quale si è soltanto limitato a dettare una disciplina specifica di riduzione degli assetti organizzativi, tenendo peraltro conto dei precedenti interventi legislativi (cfr. comma 4).

Sul piano sostanziale peraltro, dal verbale della riunione indetta in data 3 luglio 2008 e dalla documentazione relativa alle risposte delle organizzazioni sindacali emerge che v'è stato un confronto tra l'Amministrazione e le OO.SS e che queste ultime sono state messe in condizione di comprendere le modalità con cui l'Amministrazione intendeva procedere al riassetto organizzativo.

Come pure non può non prendersi atto dei pareri favorevoli espressi da tutte le autorità (Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione) che avrebbero dovuto partecipare all'adozione del d.P.C.M..

Ciò consente alla Sezione di non esprimere, per gli aspetti testé esaminati, una valutazione preclusiva dell'ulteriore *iter* del provvedimento in esame, ferma restando la responsabilità dell'Amministrazione procedente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la violazione formale dello schema procedimentale imposto dalla norma primaria.

2. Quanto ai contenuti dello schema di regolamento, esso ha già formato oggetto di esame nell'adunanza del 24 luglio scorso, e pertanto, tenuto conto delle modificazioni apportate dall'Amministrazione a seguito dei rilievi della Sezione, non si hanno altre osservazioni ad eccezione della seguente relativa all'art. 3, comma 3.

In proposito la Sezione fa presente che il rilievo da essa formulato nell'adunanza del 24 luglio u.s. non era incentrato sulla necessità di unificare le figure apicali del Capo della Segreteria e del Segretario particolare, bensì sulla diversa questione di evitare che uno stesso Ufficio fosse diretto da due soggetti distinti.

Risponde, del resto, nella prassi organizzativa ministeriale, oltre che a evidenti principi di razionalità, che la Segreteria del Ministro sia diretta e coordinata da un solo soggetto, ossia dal Capo della Segreteria, come, del resto, è stato ribadito nello schema analogo di regolamento degli uffici di diretta collaborazione presentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed esaminato dalla Sezione in questa stessa adunanza, il quale così dispone: *“La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa*

altresì parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale”.

Si chiede, pertanto, all'Amministrazione di modificare in tal senso la disposizione regolamentare in esame.


3. In conclusione, la Sezione esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* dello schema di regolamento in questione subordinatamente al recepimento dell'osservazione testé formulata.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento subordinatamente al recepimento dell'osservazione formulata sull'articolo 3, terzo comma.


Il Presidente della Sezione


(Giancarlo Coraggio)



Il Segretario d'adunanza

(Maria Barbagallo)





Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 4066

Roma, addi 31.07.2008

Risposta a nota del.....

N. Div.

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere
copia del parere numero
2576/2008 emesso dalla
Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato, in
conformità a quanto
disposto dall'art. 15 della
Legge 21 luglio 2000, n.
205.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente
della Repubblica recante
*"regolamento concernente la
definizione della struttura degli
uffici di diretta collaborazione
del ministro per lo sviluppo
economico"*.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

-Gabinetto-

IL SEGRETARIO GENERALE

ROMA



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 24 luglio 2008

N. della Sezione: 2576/2008

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “*regolamento concernente la definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del ministro per lo sviluppo economico*”.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota del 14 luglio 2008 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere sullo schema di regolamento indicato in oggetto.

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Guido Salemi;

PREMESSO:

L'Amministrazione ha premesso che lo schema di decreto in oggetto si rende necessario a seguito del riordino e dell'accorpamento dei preesistenti Dicasteri del commercio internazionale e delle comunicazioni, le cui competenze, unitamente alle rispettive risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono confluite nel nuovo Ministero dello sviluppo economico, in

applicazione del d.l. 16 maggio 2008, n. 85; che, per quanto riguarda gli uffici di diretta collaborazione, l'accelerazione del procedimento di adozione del provvedimento concernente l'assetto definitivo è apparsa quanto mai opportuna al fine di dare immediata attuazione al principio di unicità degli uffici di diretta collaborazione, tenuto fermo anche nella prevista fase transitoria, dimensionandone subito i fabbisogni ed il contingente di personale; che ha proceduto, dunque, all'aggregazione nelle strutture del Ministero dello sviluppo economico dei preesistenti analoghi uffici di diretta collaborazione già esistenti nell'ambito delle summenzionate Amministrazioni.

Ciò posto, ha illustrato le disposizioni contenute nei dieci articoli dello schema di regolamento.

CONSIDERATO:

L'Amministrazione riferisce che tra gli adempimenti preliminari richiesti dall'articolo 1 del decreto legge n. 85 del 2008 sono stati previsti, in particolare, tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti, rispettivamente, la ricognizione delle strutture trasferite (comma 8), i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (comma 18) e la definizione provvisoria degli uffici del Ministero (comma 20). Saggiunge che il primo adempimento è stato già espletato, con l'emanazione del d.P.C.M. 24 giugno 2008 e che l'ultimo è apparso di scarsa utilità e non è stato, quindi adottato, in considerazione sia del breve periodo di durata assegnato alla sua vigenza, sia dei limiti derivanti dalla natura non normativa del previsto d.P.C.M., la quale non consentiva l'adozione di misure organizzative rispondenti alle finalità perseguite con l'accorpamento di funzioni.

Nel prendere atto di ciò la Sezione osserva che l'adozione dello schema di decreto in esame in esame, anche per ragioni di coerenza generale, dovrebbe essere preceduta dal d.P.C.M. indicato dall'art. 1, comma 18, del citato decreto

legge, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite.

Si prega pertanto di fornire in proposito gli opportuni chiarimenti.

Non sembra, comunque, che possa prescindersi, trattandosi della realizzazione di una complessa struttura organizzativa, del previo apporto conoscitivo e valutativo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che del Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato) e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il Ministero referente è, pertanto, pregato l'acquisizione di detti avvisi.

Quanto al contenuto dei singoli articoli, la Sezione formula sin da adesso le seguenti osservazioni:

a)- non appare chiaro come ad una riduzione della spesa pari al 21% corrisponda il sostanziale mantenimento del contingente di personale in 270 unità rispetto alle precedenti 278 unità facenti capo ai tre dicasteri;

Si prega pertanto di fornire in proposito le opportune delucidazioni e, nonché di valutare anche la possibilità di una congrua riduzione dell'entità numerica del suddetto contingente, considerando che i nuovi uffici di diretta collaborazione subentrano nelle funzioni spettanti a tre strutture di tre diversi dicasteri.

b)- l'articolo 3, comma 3, potrebbe essere riformulato nel senso di escludere, anche per ragioni di opportunità, che alla direzione della Segreteria del Ministro siano preposti due soggetti (Segretario particolare e Capo della Segreteria); dovrebbero, comunque, essere chiarite le funzioni svolte dai due soggetti con l'eventuale previsione che le funzioni stesse siano svolte da un unico soggetto;

c)- all'articolo 4, comma 4, le parole *"ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo"* vanno sostituite con le

parole "ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286";

d)- l'articolo 6, comma 5, va riformulato nel senso che l'ufficio del consigliere diplomatico è diretto da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, secondo un criterio comunemente in uso (cfr. articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 175 del 2007, relativo agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale).


Ciò posto, si resta in attesa di conoscere le determinazioni che l'Amministrazione riterrà di adottare in ordine alle osservazioni come sopra formulate.

Resta, nel frattempo, sospesa l'emissione del parere, facendo presente che, stante l'urgenza, la questione sarà nuovamente trattata nell'adunanza del 28 agosto p.v..


P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa dell'adempimento di cui in motivazione e fissa per l'ulteriore corso l'adunanza del 28 agosto p.v..

Il Presidente della Sezione

(Alessandro Pajno)


Il segretario di Adunanza

(Cesidia Rosati)




Ministero dello Sviluppo Economico

IL CAPO DI GABINETTO

Allegati: 5

Al Consiglio di Stato
Sezione consultiva per gli atti normativi
Piazza Capo di Ferro, 13
00186 R o m a

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante regolamento concernente la definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

Con parere interlocutorio n. 2576 reso nell'adunanza del 24 luglio 2008 codesto Consesso ha richiesto ulteriori elementi documentali e istruttori, al fine di rendere il parere definitivo sulla schema di regolamento in oggetto specificato.

La prima osservazione di carattere generale formulata nel parere riguarda il mancato previo perfezionamento dell'iter relativo all'adozione del D.P.C.M. di cui all'art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 85 del 2008.

Medesima osservazione è stata formulata in ordine allo schema di regolamento di organizzazione della scrivente Amministrazione, contemporaneamente all'esame di codesta Sezione.

Di seguito si forniscono, pertanto, i richiesti chiarimenti, già illustrati con riguardo allo schema di DPR di organizzazione, premettendo che l'adozione del predetto D.P.C.M. risulta essere adempimento, se possibile, ancor meno indispensabile rispetto alla emanazione del regolamento in esame, tenuto che nulla è d'ostacolo alla determinazione dell'assetto definitivo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro in ossequio al principio di unicità di tali uffici, da applicarsi immediatamente, sin dalla fase transitoria ai sensi dell'art. 1, comma 20, del citato decreto-legge.

Venendo alla mancata adozione del D.P.C.M. previsto dal comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge n. 85 del 2008, non sembra discutibile l'utilità della previa determinazione dei criteri e delle modalità relativi all'individuazione delle risorse umane da trasferire per effetto di tutti gli accorpamenti previsti nel decreto-legge (e non solo, quindi, di quelle riguardanti il Ministero dello sviluppo economico)..

Tale atto amministrativo, estraneo all'iniziativa ed alla possibilità di intervento diretto del Ministero dello sviluppo economico – che deve essere solo auditato – non è stato ancora adottato, né è possibile prevedere i tempi della sua emanazione, dato anche il numero e la complessità degli interventi previsti nel relativo procedimento.

Dal sistema della legge non può desumersi, infatti, una relazione di necessaria presupposizione di un mero atto amministrativo, come quello costituito dal D.P.C.M., rispetto all'adozione di un regolamento governativo, per di più "autorizzato", destinato a regolare l'organizzazione generale di una Amministrazione dello Stato che accorpa le funzioni in precedenza intestate a ben quattro Ministeri.

Una soluzione diversa, subordinerebbe l'avvio di una riforma disposta con decreto-legge, per il suo carattere di urgenza, all'espressione di volontà estranee e subordinate rispetto a quelle che debbono esprimersi sulle modalità e sui tempi di realizzazione delle primarie esigenze che si vogliono soddisfare.

D'altra parte, vi è già una norma di legge (v. art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008) che disciplina con carattere di sufficiente compiutezza i criteri organizzativi cui il riordinamento deve attenersi ed i limiti che debbono essere rispettati nella quantificazione del personale con qualifica dirigenziale e nella rideterminazione delle dotazioni organiche, ed a tali criteri il Ministero si è attenuto nella predisposizione dello schema di D.P.R. di organizzazione e dello schema di regolamento in esame, tenendo conto per quest'ultimo del principio di unicità degli uffici di diretta collaborazione sopra richiamato.

Quanto alla richiesta di acquisire sul progetto di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione gli avvisi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari giuridici e legislativi, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione – oltre a segnalare la novità della richiesta, che non risulta formulata in occasione dei precedenti regolamenti di organizzazione – occorre precisare che lo schema sottoposto all'esame di codesto Consesso è stato già assentito dalle citate Amministrazioni ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in prima lettura.

Pur costituendo una nuova prassi in direzione di un "aggravamento" dell'*iter*, allo scopo di corrispondere comunque alla richiesta di codesta Sezione, questo Ministero ha chiesto alle Amministrazioni menzionate di formalizzare in appositi avvisi, gli assensi già espressi nella precedente fase procedurale, che si allegano alla presente (all. 1, 2 e 3).

D'altra parte, il parere favorevole sullo schema di regolamento in parola è esplicitato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella nota n. 88940 del 17 luglio 2008 (all. 4), che ad ogni buon fine si allega nuovamente in copia, nonché nella validazione, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, in calce alla relazione tecnico-finanziaria, che pure si allega nuovamente (all. 5).

Proprio gli elementi di quest'ultima relazione consentono di soddisfare l'altra richiesta di codesta Sezione, concernente la riduzione di spesa operata con la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione.

Difatti, la riduzione del 21%, indicata nella relazione, è dimostrata dalle tabelle annesse dalle quali si evincono le decurtazioni apportate ai capitoli di spesa del competente centro di costo, mentre un evidente abbattimento della spesa è determinato dalla unificazione delle figure apicali degli uffici in questione, ridotti di 2/3, nonché dalla riduzione del 14% del contingente di personale, incluso quello delle Segreterie dei Sottosegretari e quello del Controllo interno, passato da 356 a 306 unità, come attestato dal Ministero dell'economia e delle finanze da ultimo nell'allegata nota del 6 agosto u.s. (cfr. all. 1).

Pur sensibile alla sollecitazione ad unificare – tenuto conto che siffatto indirizzo è stato osservato nella architettura generale dello schema – le figure apicali del Capo della Segreteria e del Segretario particolare, nella fattispecie, questa Amministrazione ritiene di confermare tale distinzione, in quanto rispondente alla esigenza di ripartire compiti e responsabilità, anche in ragione della professionalità richiesta a ciascuna di esse; scelta, peraltro, effettuata anche in altri Dicasteri, come, ad esempio, quello dell'Economia e delle Finanze e quella della Salute.

Sarà senz'altro recepito il suggerimento in ordine all'art. 4, comma 4, dello schema, che risponde alla corretta applicazione delle regole di redazione degli atti normativi.

In ultimo, con riguardo alla osservazione concernente i requisiti per la nomina a capo dell'ufficio del consigliere diplomatico, in mancanza di prescrizioni vincolanti al riguardo, non potendo considerare tali i precedenti modelli organizzativi o la prassi, si è ritenuto non necessario prevedere il grado minimo di consigliere di legazione per l'accesso a detto incarico, requisito, peraltro, ininfluenza sul trattamento economico corrispondente, che rimane invariato.

Ciò premesso, si ritiene comunque di recepire il suggerimento di codesta Sezione, confermando una scelta effettuata dall'ex Ministero del commercio internazionale.

Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che possa essere inoltrata la presente relazione al Consiglio di Stato, al fine di acquisirne il parere definitivo sullo schema di D.P.R. a suo tempo trasmesso.

Il Capo di Gabinetto

Alfonso M. Nacci

Visto: si autorizza l'invio

al Consiglio di Stato

IL MINISTRO

[Handwritten signature]



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

All. 1

Roma, 5 AGO. 2008

Prot. Nr. 97891
Rif. Prot. Entrata Nr. 96278
Allegati:
Risposta a Nota del: 01/08/2008 n. 13258

Al

Ministero dello Sviluppo Economico
Gabinetto

Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Legislativo del Ministro per la
Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione

Roma

e. p.c. Ufficio Legislativo Economia

Sede

OGGETTO: Parere interlocutorio sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello Sviluppo Economico.

Codesto Dicastero con la nota sopra distinta ha chiesto di acquisire l'avviso dello scrivente in merito alla pronuncia interlocutoria n. 2576/2008 del Consiglio di Stato -Sezione Consultiva per gli atti normativi- emessa nell'adunanza del 24 luglio 2008 e relativa allo schema di regolamento concernente la definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello Sviluppo Economico.

Al riguardo, in linea generale, va rilevato che il decreto legge n. 85/2008 mira a definire il nuovo assetto organizzativo e funzionale dei ministeri risultanti dall'applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge n. 244/2007, che riportano il numero dei dicasteri a dodici, come stabilito dalla versione originaria del d.lgs n. 300/1999.

In tale ottica il decreto provvede, innanzitutto, al trasferimento delle funzioni e delle strutture con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali già appartenenti ai dicasteri soppressi, disponendo, altresì, le opportune misure di accorpamento e di razionalizzazione delle medesime strutture, finalizzate al contenimento dei costi.

Per quanto riguarda la definizione dei nuovi assetti organizzativi ministeriali il decreto legge prevede tre ordini di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, aventi ad oggetto, rispettivamente, le strutture trasferite (comma 8), i criteri, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, per la individuazione del personale appartenente alle funzioni trasferite (comma 18) e, infine, la individuazione provvisoria, in attesa dei regolamenti di organizzazione, degli uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri (comma 20).

Alcuni Ministeri interessati dagli accorpamenti previsti dal decreto legge n. 85/2008, compreso il Ministero dello sviluppo economico, hanno ritenuto di avviare immediatamente l'iter per la definizione del nuovo assetto organizzativo, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, sulla base della ricognizione delle strutture operata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 85/2008, ma senza attendere l'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 1, commi 18 e 20, del medesimo decreto legge.

Per quanto precede, in relazione alle perplessità manifestate dalla Sezione sul correttezza della procedura seguita dal Ministero in esame, si può rilevare che con il perfezionamento del provvedimento di cui al comma 8 si viene, comunque, a definire l'assetto vigente delle strutture del Ministero di nuova formazione, e del relativo contingente di personale da individuarsi, peraltro, ex se, in relazione all'assegnazione ad una delle strutture confluite nel nuovo dicastero.

Sotto questo profilo, riguardo alla mancata adozione del provvedimento di cui al citato comma 18 relativo all'individuazione dei criteri per il trasferimento del personale interessato, va considerato che trattandosi della confluenza di strutture per incorporazione di Ministeri sembrano alquanto stemperate le esigenze poste a base dell'adozione del provvedimento stesso, che, peraltro, venivano in risalto nel fenomeno opposto dello scorporo di Ministeri, attuato dal decreto legge n. 181/2006. In ogni caso i provvedimenti di riorganizzazione vengono adottati, ai sensi della normativa vigente in materia, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, trattandosi di atti di macro organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro.

In linea generale, occorre rilevare che la situazione organizzativa e funzionale dei dicasteri incorporati va, comunque, ricavata dai relativi regolamenti di organizzazione, che risultano ancora in vigore e sulla base dei quali le amministrazioni interessate dal decreto legge n. 85/2008 continuano – temporaneamente - ad operare come espressamente previsto dall'art. 1, comma 20 del medesimo decreto legge.

2

Le medesime considerazioni possono farsi circa la mancata emanazione del decreto di cui al comma 20, concernente le strutture di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, atteso che risultano comunque contenuti nel provvedimento di cui al medesimo comma 8.

In merito, poi, ai chiarimenti sul contenuto dei singoli articoli, si fa presente quanto segue:

a) Con riferimento alla riduzione da 278 a 270 del numero di contingente di personale addetto agli uffici di diretta collaborazione, va precisato che in tale contingente non è compreso il personale addetto al Servizio di controllo interno e delle segreterie dei Sottosegretari. Pertanto il nuovo contingente risulta essere pari a 306 unità a fronte di un contingente previsto dai precedenti regolamenti pari a 356 unità con una riduzione pari al 14%.


Inoltre si fa presente che la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 17 del decreto-legge citato prevede, per le amministrazioni che abbiano subito modificazioni del proprio assetto organizzativo, una riduzione di non meno del 20% del limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Il rispetto della percentuale prevista dal citato comma 17 è stata realizzata nella misura del 21% a fronte di una riduzione del contingente del 14%. Ciò in quanto la modifica organizzativa, consistente nell'accorpamento di tre preesistenti dicasteri, ha comportato una riduzione di un terzo delle figure dei responsabili, non considerati nei suindicati contingenti, nonché un contenimento delle spese di funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

Pertanto, non si è ritenuto necessaria un'ulteriore riduzione del contingente, atteso che è stata rispettata la prevista riduzione di spesa.

b) Per quanto concerne l'osservazione sull'articolo 3, comma 3, si rinvia alle valutazioni di opportunità di codesta Amministrazione.

d) Relativamente all'osservazione sull'articolo 6, comma 5, nel concordare con l'osservazione del Consiglio di Stato, si rimette alle valutazioni di codesta Amministrazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Roma 8 - AGO. 2008 19

All. 3

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

4031

N.º DAGL/4/SVILUP ECON/2008

*Risposta al Foglio del
N.º*

Al Consiglio di Stato


Sezioni Consultiva per gli atti normativi

E, p.c. Al Ministero dello sviluppo economico

- Gabinetto

- Ufficio legislativo

OGGETTO



Oggetto: - Schema di d PR recante " regolamento di organizzazione dello Sviluppo economico"
- Schema di dPR recante " regolamento concernente la definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello Sviluppo economico"

Con riferimento ai pareri interlocutori resi da codesto Consesso, nell'adunanza del 24 luglio u.s., sui regolamenti del Ministero dello Sviluppo economico indicati in oggetto, si forniscono, per gli aspetti di competenza di questa Presidenza, elementi istruttori in ordine ai profili di carattere generale relativi al processo di riorganizzazione in questione.

La riorganizzazione in esame trova il proprio fondamento nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) che, come è noto, ha ridefinito il numero dei Ministeri, con riferimento al Governo successivo a quello in carica alla data della sua entrata in vigore, mediante il richiamo alle disposizioni del dlgs n. 300 del 1999, nell'originaria formulazione, ove si prevedeva un numero di Ministero pari a dodici.

Con riguardo all'assetto delle competenze, la predetta legge finanziaria ha inteso intervenire, pertanto, sulle disposizioni che hanno previsto la creazione di nuovi Ministeri rispetto all'originario elenco previsto dal dlgs n. 300 del 1999, prevedendo, conseguentemente, l'abrogazione di tutte le disposizioni non compatibili con la predetta riduzione dei Ministeri, ivi comprese quelle dettate dai

decreti-legge n. 217 del 2001 e n. 181 del 2006; non è invece intervenuta sull'assetto delle funzioni relative alle singole Amministrazioni, né ha dettato una disciplina attuativa del nuovo assetto conseguente alle misure introdotte.

In tale contesto, con il decreto-legge n. 85 del 2008, si è provveduto ad adeguare le strutture del Governo, nel rispetto del numero complessivo dei Ministeri stabilito dalla legge finanziaria, disciplinando la riallocazione di funzioni e risorse dei Ministeri soppressi, ferme restando le competenze delle Amministrazioni non coinvolte nei processi di accorpamento nonché quelle dei Ministeri riceventi (fatta eccezione, ovviamente, per le nuove funzioni derivanti dai trasferimenti) se non con le limitate modifiche apportate dallo stesso decreto -legge.

Sulla base del nuovo quadro normativo, il Ministero dello sviluppo economico oltre a mantenere le funzioni ad esso già attribuite, acquisisce, altresì, in virtù del predetto decreto, le funzioni, con le inerenti risorse, in precedenza spettanti ai soppressi Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni.

Per quanto riguarda la definizione degli assetti organizzativi ministeriali conseguenti agli accorpamenti, il decreto-legge n. 85 del 2008 prevede una serie di adempimenti quali: l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di ricognizione delle strutture trasferite (art. 1, comma 8); l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai criteri e alle modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (art. 1, comma 18); l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione, in via provvisoria, (e per la durata massima di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge n. 85/2008) dell'organizzazione degli uffici del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione (comma 20).

Per quanto riguarda i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 8, si rappresenta che tali atti effettuano una mera ricognizione, in via amministrativa, delle strutture dei Ministeri soppressi, trasferite ai sensi del decreto-legge n. 85. Tali atti, pertanto, sono volti a "fotografare" l'assetto complessivo delle strutture trasferite e delle relative dotazioni organiche come definite nei regolamenti di organizzazione vigenti e costituiscono un'utile base di lavoro nell'esame degli schemi dei regolamenti di riorganizzazione previsti dal comma 16. Tali regolamenti, in ogni caso, per la disciplina delle strutture e delle dotazioni organiche in via di accorpamento, non potranno che avere come fonte normativa di riferimento la legge e i regolamenti di organizzazione vigenti, che continuano ad applicarsi, in via transitoria, ai sensi del comma 20, fino alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Tanto, anche in considerazione del fatto che il decreto-legge non ha dato luogo ad un processo di "spacchettamento" e che il trasferimento in questione ha interessato le strutture dei Ministeri soppressi nel loro complesso.

In ordine alla previsione del dPCM relativo ai criteri e alle modalità per l'individuazione delle risorse umane, di cui al comma 18 del decreto-legge, si condivide quanto rappresentato, nella allegata relazione del 5 agosto u.s., dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel senso che il trasferimento del personale e dei mezzi avviene per l'intero.

Per quanto riguarda l'adozione del dPCM di cui al comma 20 del decreto-legge, si ritiene di poter condividere la scelta operata dall'Amministrazione che ha valutato di procedere direttamente all'adozione del regolamento di cui al comma 16, attesa la portata limitata, sotto il profilo temporale, del predetto strumento considerato dal legislatore come provvisorio nell'attesa del definitivo regolamento di organizzazione. Ciò, anche in considerazione dell'entrata in vigore dell'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008, che ha previsto una forte accelerazione dei processi di riordino, imponendo a tutte le amministrazioni statali una serie di misure volte alla riduzione degli apparati pubblici centrali e periferici da adottarsi entro il 31 ottobre 2008 (tale termine è stato prorogato al 30 novembre in sede di conversione del decreto-legge).

In ordine all'organizzazione delle strutture di primo livello delineata dallo schema di regolamento in esame, in via generale, si rileva che il Ministero ha mantenuto l'assetto organizzativo per Dipartimenti, stabilito dal decreto-legge n. 181 del 2006, che appare, peraltro, in linea con le scelte organizzative già operate dall'originario decreto legislativo n. 300 del 1999, nell'ambito del quale al Ministero erano già attribuite anche le funzioni inerenti al commercio estero e alle comunicazioni.

In merito all'organizzazione delle quattro strutture dipartimentali, il Ministero ha ritenuto di operare il riparto delle funzioni ispirandosi a criteri efficienza, di omogeneità e razionalità, anche al fine di evitare duplicazioni.

Per quanto attiene alle funzioni attribuite ai Dipartimenti, con riferimento alle competenze di "confine" con le Autorità indipendenti e gli altri soggetti operanti nei medesimi settori, ed, in particolare, in relazione a quanto rilevato da codesto Consesso in merito all'inserimento nel regolamento della clausola di stile contenuta negli articoli 3 e 17, si rileva quanto segue.

Il provvedimento in esame, per sua natura, non può che provvedere all'allocazione delle diverse funzioni, attribuite per legge, fra le strutture dipartimentali. In tale contesto, la clausola in discorso è stata intesa come meramente ricognitiva del confine esterno delle competenze ministeriali, ovviamente senza pretesa né possibilità di estensione di dette ultime attribuzioni. Proprio la clausola in discorso è precipuamente volta a ribadire che le competenze ministeriali cessano laddove iniziano quelle attribuite per legge alle Autorità a prescindere dal fatto che queste ultime siano in concreto esercitate, o meno, così precludendosi in radice il paventato potere

sostitutivo in caso di inerzia delle Autorità nonché eventuali duplicazioni di funzioni tra i due soggetti. Si tratta in sintesi di una clausola di chiusura avente natura meramente cautelare circa la perdurante rilevanza dei limiti esterni delle competenze del Ministero.

Si allega infine, come richiesto da codesto Consesso, il dPCM 24 giugno 2008, recante la ricognizione, in via amministrativa, delle strutture trasferite al Ministero dello Sviluppo economico.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. C. M.', written over the printed text 'IL CAPO DEL DIPARTIMENTO'.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio legislativo
del Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione

Prot. 517/08/UL/0

Roma, 5 agosto 2008

Al Ministero dello sviluppo economico
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

e p.c. **Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio legislativo
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

In riscontro alla nota prot. 153/08/UL/A del 1° agosto 2008, con la quale si richiede l'acquisizione dell'avviso ritenuto necessario dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nel corso dell'adunanza 24 luglio 2008 (parere interlocutorio n. 2571/2008), per la parte di propria competenza si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha rilevato l'opportunità che l'emanazione del provvedimento in oggetto sia preceduto dall'adozione del d.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

Al riguardo, si rammenta che già l'articolo 1, comma 23-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006 aveva previsto l'adozione di dd.P.C.M. finalizzati alla determinazione dei criteri e

delle modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite (nel caso di specie, dal Ministero delle attività produttive al Ministero del commercio internazionale). Se nell'ambito di un processo di riorganizzazione volto al cd. "spacchettamento" dei Ministeri la predetta disposizione appariva indispensabile anche ai fini di una coerente riallocazione delle risorse umane in ragione delle funzioni trasferite, nell'attuale quadro di riorganizzazione dei Ministeri, ed in particolare in quello relativo al Ministero dello sviluppo economico, l'adempimento amministrativo di cui all'articolo 1, comma 18, del d.l. n. 85 del 2008 non appare dirimente, poiché il predetto decreto-legge ha provveduto a riaccorpere in un'unica struttura tutte le funzioni in precedenza distribuite tra il Ministero del commercio internazionale e quello delle comunicazioni.

Alle predette considerazioni, merita, peraltro, di essere aggiunta un'ulteriore riflessione legata alla rapida evoluzione del quadro normativo in materia di organizzazione dei Ministeri. L'entrata in vigore dell'articolo 74 del d.l. n. 112 del 2008 ha di fatto obliterato l'esigenza di adottare preventivamente il d.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge n. 85 del 2008, introducendo nuovi criteri organizzativi che rendono comunque necessaria una riallocazione delle risorse umane trasferite.


In secondo luogo, anche al fine di accertare l'effettiva riduzione degli uffici di livello dirigenziale e non, a seguito dei molteplici processi di riorganizzazione che hanno interessato, tra gli altri, il Ministero dello sviluppo economico, la Sezione Consultiva ha richiesto la trasmissione di elementi necessari ad una puntuale valutazione circa la corretta applicazione delle disposizioni normative susseguitesi nel tempo a far data dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007.

L'Ufficio scrivente ha predisposto tre tabelle, che si allegano alla presente, dalle quali si può desumere l'evoluzione del quadro organizzativo e della dotazione organica (strutture dirigenziali di prima e seconda fascia, ivi incluse quelle degli Uffici di diretta collaborazione) del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive), nonché le connesse riduzioni dei posti di funzione.

Infine, la Sezione Consultiva ha rilevato che la Fondazione Ugo Bordoni non è stata ricompresa nello schema di d.P.R. in oggetto. A tal proposito, si evidenzia l'opportunità che un richiamo alla predetta Fondazione, esistente già nell'ambito del regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni (art. 2, D.P.R. n. 176 del 2004), sia inserito all'articolo 17 del regolamento di organizzazione in esame, prevedendo che il Dipartimento per le comunicazioni presti attività di supporto alla vigilanza del Ministro sulla citata Fondazione.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Cons. Carlo Deodato



Quadro analitico dell'organizzazione ministeriale precedente alla legge n. 296/2006, art. 1, commi 404 e seguenti

| | Ministero Attività produttive/Ministero Sviluppo economico Regolamenti e/o norme di organizzazione Strutture dirigenziali | | | Ministero Commercio Internazionale Regolamenti e/o norme di organizzazione Strutture dirigenziali | | | Ministero Comunicazioni Regolamenti e/o norme di organizzazione Strutture dirigenziali | | |
|--|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | dpr n. 175/2001 e d.lgs. n. 34/2003 - dpcm 12/01/2007 e gli altri decreti attuativi del d.l. n. 181/2006 | Decreti ministeriali di individuazione delle strutture di 2° fascia | dpcm 12/01/2007 (attuativo del d.l. n. 181/2006) | Decreti ministeriali di individuazione delle strutture di 2° fascia | ddpr n. 176/2004 e n. 309/2006 (art. 5 comma 2) | Decreti ministeriali di individuazione delle strutture di 2° fascia | A | | |
| Segretariato generale e/o Dipartimenti | 2 | | | | | | A | | |
| Direzioni generali | 12 | | 4 | | | | 1 | | |
| Incarichi consulenza, studio e ricerca | 9 | | | | | | 6 | | |
| | | | | | | | 2 | | |
| Totale | 23 | | 4 | | | | 9 | | |
| | | | | | | | | | |
| Strutture e/o posti di funzione di 2° fascia | 175 | | 33 | | | | 50 | | |

Quadro analitico dell'organizzazione ministeriale successiva all'attuazione della legge n. 296/2006, art. 1, commi 404 e seguenti

| | Ministero Sviluppo economico Regolamento di organizzazione Strutture dirigenziali | | Ministero Commercio internazionale Regolamenti e/o norme di organizzazione Strutture dirigenziali | | Ministero Comunicazioni (*) Regolamenti e/o norme di organizzazione Strutture dirigenziali | |
|--|---|--|---|--|--|---|
| | dpr n. 225/2007 | DM 19/02/2008 di individuazione delle strutture di 2° fascia | dpr n. 253/2007 | DM 23/01/2008 di individuazione delle strutture di 2° fascia | ddpr n. 176/2004 e n. 309/2006 (art. 5 comma 2) | Decreti ministeriali di individuazione delle strutture di 2° fascia |
| Segretariato generale e/o Dipartimenti | 3 Dipartimenti | | A | | 1 | |
| Direzioni generali | 12 | | 4 | | 6 | |
| Incarichi consulenza, studio e ricerca | 4 | | | | 2 | |
| Ufficio Gabinetto | 1 | | 4 | | 9 | |
| Totale | 20 | | 4 | | 9 | |
| Strutture e/o posti di funzione di 2° fascia | 164 | | 31 | | 50 | |

(*) Il Ministero delle comunicazioni non ha attuato le disposizioni del comma 404 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 296/2006

Quadro analitico dell'organizzazione ministeriale successiva all'attuazione dei decreti legge n. 85/2008 e 112/2008 (art. 74)

Ministero Sviluppo economico
Regolamento di organizzazione
Strutture dirigenziali
dpr in corso di emanazione

| | |
|---|-----------|
| Dipartimenti | 4 |
| Direzioni generali | 15 |
| Istituto superiore telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione | 1 |
| Incarichi consulenza, studio e ricerca | 7 |
| Ufficio Gabinetto | 2 |
| Totale | 29 |
| Strutture e/o posti di funzione di 2° fascia | 208 |



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio legislativo
del Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione

Prot. 348/08/UL/A

Roma, 5 agosto 2008

Al Ministero dello sviluppo economico
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

e p.c. **Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio legislativo
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica di definizione della struttura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

In riscontro alla nota prot. 152/08/UL/A del 1° agosto 2008, con la quale si richiede l'acquisizione dell'avviso ritenuto necessario dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nel corso dell'adunanza 24 luglio 2008 (parere interlocutorio n. 2576/2008), per la parte di propria competenza si rappresenta quanto segue.


La Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha rilevato l'opportunità che l'emanazione del provvedimento in oggetto sia preceduto dall'adozione del d.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

Al riguardo, si rammenta che già l'articolo 1, comma 23-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006 aveva previsto l'adozione di dd.P.C.M. finalizzati alla determinazione dei criteri e

delle modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite (nel caso di specie, dal Ministero delle attività produttive al Ministero del commercio internazionale). Se nell'ambito di un processo di riorganizzazione volto allo "spacchettamento" dei Ministeri la predetta disposizione appariva indispensabile anche ai fini di una coerente riallocazione delle risorse umane in ragione delle funzioni trasferite, nell'attuale quadro di riorganizzazione dei Ministeri, ed in particolare in quello relativo al Ministero dello sviluppo economico, l'adempimento amministrativo di cui all'articolo 1, comma 18, del d.l. n. 85 del 2008 non appare dirimente, poiché il predetto decreto-legge ha provveduto a riaccorpere in un'unica struttura tutte le funzioni in precedenza distribuite tra il Ministero del commercio internazionale e quello delle comunicazioni.

Alle predette considerazioni, merita, peraltro, di essere aggiunta un'ulteriore riflessione legata alla rapida evoluzione del quadro normativo in materia di organizzazione dei Ministeri. L'entrata in vigore dell'articolo 74 del d.l. n. 112 del 2008 ha di fatto obliterato l'esigenza di adottare preventivamente il d.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge n. 85 del 2008, introducendo nuovi criteri organizzativi che rendono comunque necessaria una riallocazione delle risorse umane trasferite.

Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Carlo Deodato





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del decreto-legge medesimo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, come modificato dal decreto del Ministro delle comunicazioni 22 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2006, n. 87;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 27 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2005, n. 206;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007 n. 253;

Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale 23 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2008, n. 88;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

DECRETA:

Art. 1

Accorpamento delle strutture riguardanti il Ministero del commercio internazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, risultano trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i seguenti Uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il Ministero del commercio internazionale:

- a) Direzione generale per la politica commerciale di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007 n. 253;
- b) Direzione generale per le politiche d'internazionalizzazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007 n. 253;
- c) Direzione generale per la promozione degli scambi di cui all'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007 n. 253;
- d) Direzione generale per gli affari generali e le risorse umane di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007 n. 253.

2. Risultano, altresì, trasferiti al Ministero dello sviluppo economico ventisei uffici dirigenziali di livello non generale ed una posizione dirigenziale non generale, individuati presso le medesime direzioni generali:

- a) presso la Direzione generale per la politica commerciale otto uffici più una posizione dirigenziale non generale:
 - 1) la Divisione prima - Affari generali e difesa commerciale;
 - 2) la Divisione seconda - Politiche agro-alimentari;
 - 3) la Divisione terza - Politiche settoriali;
 - 4) la Divisione quarta - Esportazioni di beni a duplice uso ed Embarghi;
 - 5) la Divisione quinta - Politica commerciale comune;
 - 6) la Divisione sesta - Europa e Mediterraneo;
 - 7) la Divisione settima - Asia ed Oceania ;
 - 8) la Divisione ottava - Africa, America Latina e Paesi in via di Sviluppo;
 - 9) la posizione dirigenziale con incarico di studio e' volta a tematiche relative a questioni di politica commerciale comune, multilateralismo, regionalismo.

la Segreteria principale NATO-UEO-UE/S, di livello non dirigenziale, posta alle dirette dipendenze del Direttore generale;

- b) presso la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione cinque uffici dirigenziali di livello non generale:
 - 1) la Divisione prima - CIPE, Affari generali e bilancio;
 - 2) la Divisione seconda - Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione;
 - 3) la Divisione terza - Trattazione delle tematiche attinenti ai crediti export, agli investimenti, alla facilitazione del commercio internazionale ed alle attività connesse alla gestione dei fondi ex legge n. 394/1981 e legge n. 295/1973;
 - 4) la Divisione quarta - Studi, ricerche e statistiche sul commercio estero e sull'internazionalizzazione;
 - 5) la Divisione quinta - Progettazione e gestione di iniziative a valere su risorse comunitarie e nazionali in materia di internazionalizzazione;
- c) presso la Direzione generale per la promozione degli scambi nove uffici dirigenziali di livello non generale:
 - 1) la Divisione prima - Affari generali e coordinamento dei desk anti-contraffazione;
 - 2) la Divisione seconda - Rapporti con le Regioni e progetti finalizzati all'attività di assistenza tecnica all'internazionalizzazione del territorio;
 - 3) la Divisione terza - Rapporti con l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE);
 - 4) la Divisione quarta - Promozione del sistema produttivo e dei servizi e raccordo con il sistema fieristico e il sistema camerale;
 - 5) la Divisione quinta - Incentivi alle attività promozionali e di Internazionalizzazione;
 - 6) la Divisione sesta - Promozione nei paesi UE, in Russia, nelle Repubbliche ex URSS asiatiche ed in Turchia;
 - 7) la Divisione settima - Promozione in Africa e nel Medio Oriente;

- 8) la Divisione ottava - Promozione nell'America del nord e nell'America Latina;
 - 9) la Divisione nona - Promozione in Asia, Penisola arabica e in Oceania;
- d) presso la Direzione generale per gli affari generali e per le risorse quattro uffici dirigenziali di livello non generale:
- 1) la Divisione prima - Affari generali e bilancio;
 - 2) la Divisione seconda - Stato giuridico, concorsi, reclutamento;
 - 3) la Divisione terza - Relazioni sindacali, formazione;
 - 4) la Divisione quarta - Sviluppo e gestione del Sistema informativo.

Art. 2

Accorpamento delle strutture riguardanti il Ministero delle comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, risultano trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i seguenti Uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il Ministero delle comunicazioni:

- a) Segretariato generale, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
- b) Direzione generale per la gestione delle risorse umane, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;;
- c) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;;
- d) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176::
- e) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;;
- f) Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;;
- g) Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di cui all'articolo 32-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 .

2. Risultano, altresì, trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i seguenti trentadue uffici dirigenziali di livello non generale individuati presso gli uffici di cui al comma 1, e sedici Ispettorati territoriali:

- a) presso il Segretariato generale quattro uffici dirigenziali di livello non generale:
 - 1) Ufficio I - Pianificazione, programmazione, normativa e coordinamento;
 - 2) Ufficio II - Relazioni esterne, rapporti con l'utenza;
 - 3) Ufficio III - Vigilanza, coordinamento amministrativo-contabile, statistica;
 - 4) Ufficio IV - Relazioni internazionali;
- b) presso la Direzione generale per la gestione delle risorse umane quattro uffici dirigenziali di livello non generale:
 - 1) Ufficio I - Stato giuridico, concorsi, reclutamento;
 - 2) Ufficio II - Relazioni sindacali, formazione,
 - 3) Ufficio III - Contenzioso del lavoro;
 - 4) Ufficio IV - Gestione amministrativo-finanziaria, bilancio, quiescenza, previdenza.

c) presso la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

- 1) Ufficio I - Attività internazionale e pianificazione delle frequenze, gestione accordi internazionali e coordinamento delle assegnazioni delle frequenze e delle reti satellitari;
- 2) Ufficio II - Controllo delle emissioni radioelettriche, gestione tecnica degli Ispettorati territoriali, accreditamento, omologazioni ed immissione sul mercato di apparati radio, vigilanza sul mercato degli apparati;
- 3) Ufficio III - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- 4) Ufficio IV - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
- 5) Ufficio V - Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata;

d) presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

- 1) Ufficio I - Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico;
- 2) Ufficio II - Comunicazioni elettroniche ad uso privato;
- 3) Ufficio III - Radiodiffusione televisiva pubblica e privata. Contributi;
- 4) Ufficio IV - Radiodiffusione sonora pubblica e privata. Contributi. Adozione nulla osta per i benefici dell'editoria;
- 5) Ufficio V - Vigilanza e controllo;

e) presso la Direzione generale per la regolamentazione del settore postale quattro uffici dirigenziali di livello non generale

- 1) Ufficio I - Regolamentazione, attività Unione europea e internazionali;
- 2) Ufficio II - Licenze ed autorizzazioni;
- 3) Ufficio III - Vigilanza e controllo;
- 4) Ufficio IV - Attività di monitoraggio, analisi e ricerche, diritti degli utenti, relazioni esterne, filatelia;

f) presso la Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative tre uffici dirigenziali di livello non generale:

- 1) Ufficio I - Acquisti e servizi;
- 2) Ufficio II - Sistemi informativi automatizzati, raccolta dati statistici;
- 3) Ufficio III - Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni;

g) presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione sette uffici dirigenziali di livello non generale:

- 1) Ufficio I - Radiodiffusione sonora e televisiva;
- 2) Ufficio II - Terminali e reti di comunicazione su supporto fisico;
- 3) Ufficio III - Terminali e reti di comunicazione radio;
- 4) Ufficio IV - Metrologia e misure;
- 5) Ufficio V - Servizi di comunicazione elettronica;
- 6) Ufficio VI - Qualità dei servizi all'utente finale;
- 7) Ufficio VII - Ufficio amministrativo e contabile.

h) sedici Ispettorati territoriali con i seguenti ambiti territoriali:

- 1) Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino;
- 2) Lombardia con sede a Milano;
- 3) Trentino-Alto Adige con sede a Bolzano;

- 4) Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste;
- 5) Veneto con sede a Venezia;
- 6) Emilia-Romagna con sede a Bologna;
- 7) Liguria con sede a Genova;
- 8) Toscana con sede a Firenze;
- 9) Marche e Umbria con sede ad Ancona;
- 10) Lazio con sede a Roma;
- 11) Abruzzo e Molise con sede a Sulmona;
- 12) Campania con sede a Napoli;
- 13) Puglia e Basilicata con sede a Bari;
- 14) Calabria con sede a Reggio Calabria;
- 15) Sicilia con sede a Palermo;
- 16) Sardegna con sede a Cagliari.

Art. 3

Uffici di diretta collaborazione del Ministero del commercio internazionale e del Ministero delle comunicazioni

1. Per effetto del trasferimento delle strutture di cui agli articoli precedenti hanno cessato di operare gli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero del commercio internazionale ed il Ministero delle comunicazioni.


Art. 4

Dotazioni organiche

1. In connessione con il trasferimento delle strutture sono state accorpate nel Ministero dello sviluppo economico le dotazioni organiche del Ministero del commercio internazionale e del Ministero delle comunicazioni, come stabilite nelle allegate tabelle A e B.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 giugno 2008

LL
Michele Pizzani
Renzo Brunetti


19 giugno 2008

(previsto dall'articolo 4)

Tabella A

Tabella dotazioni organiche

| POSIZIONE ECONOMICA | Dotazione organica ridotta ai sensi della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 404, lettera a) |
|---------------------|---|
| Dirigenti I fascia | 4 |
| Dirigenti II fascia | 31* |
| C3 | 49 |
| C2 | 57 |
| C1 | 89 |
| B3 | 126 |
| B2 | 104 |
| B1 | 45 |
| A1 | 2 |
| Totale | 507 |

* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

(previsto dall'articolo 4)

Ministero delle Comunicazioni**Dotazione organica complessiva del personale**

| Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche | Dotazione organica |
|---|-----------------------|
| Dirigenti | |
| Dirigente 1° fascia | 10(*) |
| Dirigente 2° fascia | 50 |
| Totale | 60 |
| Area funzionale C - Posizione economica C 3 | Totale 274 |
| Area funzionale C - Posizione economica C 2 | Totale 269 |
| Area funzionale C - Posizione economica C 1 | Totale 520 |
| Area funzionale B - Posizione economica B 3 | Totale 392 |
| Area funzionale B - Posizione economica B 2 | Totale 387 |
| Area funzionale B - Posizione economica B 1 | Totale 62 |
| Area funzionale A - Posizione economica A 1 | Totale 61 |
| Totale complessivo | 2.025 |

(*) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2006, n. 309, art. 5, comma 2, al fine di garantire il principio della invarianza di spesa per l'istituzione della funzione di Capo della Segreteria Tecnica presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni è stata soppressa una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale di cui all'art. 32-*quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999.




*Ministero
dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
USCITA - 16/07/2008 - 0011392

Ufficio : Gabinetto

d. sse Rocchetti



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridico e
legislativi
Palazzo Chigi
00186 ROMA

- Oggetto:** Schemi dei decreti del Presidente della Repubblica recanti:
- Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
 - Regolamento concernente la definizione della struttura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

Si trasmettono, al fine del successivo inoltro alle competenti Commissioni parlamentari degli schemi di decreti del Presidente della Repubblica in oggetto, gli atti relativi agli esiti del parere richiesto alle organizzazioni sindacali.

Il Capo di Gabinetto
(Alfonso M. Rossi Brigante)

Alfonso M. Rossi Brigante



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

**Verbale della riunione in data 3 luglio 2008 tenuta con le
Organizzazioni Sindacali del Ministero dello sviluppo economico e
degli accorpati Ministeri delle comunicazioni e del commercio
internazionale**
(Salone degli Arazzi – Via Veneto 33)

Il giorno 3 luglio 2008, alle ore 11.00, si è tenuta una riunione con le Organizzazioni Sindacali del Ministero dello sviluppo economico e degli accorpati Ministeri delle comunicazioni e del commercio internazionale per un esame delle problematiche nascenti dalla riorganizzazione del Ministero, prescritta dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85. Detta riunione è stata indetta con lettera in data 1° luglio 2008, allegata al presente verbale, di cui forma parte integrante.

A seguito dell'entrata in vigore del citato decreto legge n. 85/2008, il Ministero dello sviluppo economico ha accorpato i due preesistenti Ministeri delle comunicazioni e del commercio internazionale, assumendo tutte le funzioni in precedenza a loro attribuite. Ciò ha comportato la necessità di procedere, con estrema sollecitudine, all'adozione dei nuovi Regolamenti di organizzazione della struttura ministeriale accorpata e di quella degli Uffici di diretta collaborazione, tenendo conto anche di quanto previsto dalla norma che richiede, per questi ultimi, l'unicità degli Uffici di vertice.

All'odierno incontro con le Organizzazioni Sindacali porta il proprio saluto il Ministro On.le Claudio Scajola, che illustra ai convenuti la nuova missione di grande impegno per tutta l'Amministrazione e quindi massimamente per il personale della stessa, nascente dal disposto accorpamento. L'On.le Ministro dichiara, altresì, di aver dato disposizioni di tener nel debito conto e di accogliere, per quanto possibile nel quadro generale, i suggerimenti che verranno forniti dalle Organizzazioni Sindacali ed anche dai Capi Dipartimento e dai Dirigenti Generali, a cui gli schemi predisposti vengono contestualmente trasmessi.



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

Successivamente, il Capo di Gabinetto consegna a tutti rappresentanti sindacali copia dei due schemi di DPR recanti i nuovi regolamenti, dando assicurazione che l'Ufficio di Gabinetto terrà nel debito conto, così come disposto dall'On.le Ministro, le osservazioni che verranno formulate, nell'ottica di pervenire ad una riorganizzazione del Ministero il più possibile condivisa da tutte le componenti del mondo rappresentativo del personale. Tenuto conto dell'urgenza, chiede che le osservazioni pervengano all'Ufficio di Gabinetto entro le ore 12.00 del 7 luglio 2008.

A conclusione della riunione sono state fornite alle Organizzazioni Sindacali, a seguito di loro richiesta, precisazioni circa le riduzioni che verranno apportate alla dotazione organica, anche alla luce delle disposizioni di legge nel frattempo intervenute, nonché in merito alle diverse fasi ed ai tempi previsti per il completamento del procedimento di riorganizzazione del Ministero.

Del che è verbale che viene sottoscritto dal Capo di Gabinetto e dal dirigente dr. Gaetano Vecchio, che ha svolto le funzioni di segretario.

IL PRESIDENTE

Alfonso M. Romi

IL SEGRETARIO

Gaetano Vecchio



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

IL CAPO DI GABINETTO

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto

USCITA - 01/07/2008 - 0010022

Ufficio : Gabinetto

**Ai Coordinatori delle OO.SS. presso il
Ministero dello Sviluppo Economico**

**Ai Coordinatori delle OO.SS. presso
l'ex Ministero delle Comunicazioni**

**Ai Coordinatori delle OO.SS. presso
l'ex Ministero del Commercio
Internazionale**


- **FP - CGIL**
Via Serra, 31
00153 - ROMA
- **CISL - FPS**
Via Lancisi, 25
00161 - ROMA
- **UILPA**
Via E. Lepido, 46
0015 - ROMA
- **RDB CUB**
Via dell'Aeroporto, 129
00175 - ROMA
- **UNSA - CONF SAL**
Via Napoli, 51
00184 Roma
- **SNALT - UNSA - CONF SAL**
Viale Europa, 175
00136 - ROMA
- **FLP**
Via Piave, 61
00187 ROMA

- FEDERAZIONE INTESA
Via Bartolomeo Eustachio, 22
00161 – ROMA
- CIDA – UNADIS
Via Nazionale, 75
00184 Roma
- DIRSTAT
Via Ezio, 12
00192 Roma

Oggetto: Convocazione riunione.

Le SS.LL. sono convocate il giorno 3 luglio p.v., alle ore 11.00, presso il Salone degli Arazzi, per un esame delle problematiche legate alla riorganizzazione del Ministero a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85 con il quale al Ministero dello Sviluppo Economico sono state trasferite le funzioni già attribuite al Ministero delle Comunicazioni e al Ministero del Commercio Internazionale.

Alfonso M. Rossi Brigante





Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto

ENTRATA - 03/07/2008 - 0010763

Ufficio : Gabinetto

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Segreteria Capo del Gabinetto
00187 Roma (RM) - Via Molise, 2

Anticipato via fax. n° 06.47887796
via mail scgreteria.capogabinetto@sviluppoeconomico.gov.it

Oggetto: osservazioni schema DPR

A seguito dell'incontro avvenuto in data 03/07/2008 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e della presa visione dello schema di regolamento recante il riordino dello stesso dicastero, consegnatici nella stessa data, si fa presente che, pur considerando l'urgenza che codesto Ufficio ha nel portare a termine in tempi stretti il riordino del Ministero dello Sviluppo Economico dopo l'accorpamento con il Ministero delle Comunicazioni ed il Ministero del Commercio con l'Estero, è improponibile chiedere di inviare le proprie osservazioni ad un provvedimento di tale importanza, dopo un solo giorno lavorativo dalla consegna della bozza.

La collaborazione richiesta perché sia fattiva, per raggiungere lo scopo di ottenere validi e concreti contributi all'emanazione del DPR in questione, ha indubbiamente bisogno dei tempi giusti per le varie e puntuali formulazioni. La fretta di solito genera solo pasticci, e questi sono sicuramente da evitare.

Pur tuttavia, con senso di responsabilità questa O.S. partecipa alcune note al testo presentatoci, riservandosi di inviare le integrazioni necessarie quanto prima.

Riferendosi al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004 n.176
- Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Comunicazioni.-

all'Art. 22 dello schema di regolamento proposto, manca:

- a) quanto previsto all'art.4/d del DPR 176 , vale a dire il controllo dello spettro radioelettrico , e la partecipazione al sistema di controllo internazionale tramite il Centro Nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche.
- b) quanto previsto all'art.4/f, vale a dire la tenuta del catasto delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
- c) quanto previsto all'art.4/h, conseguenza della mancanza di b) , la collaborazione con le autorità regionali nella definizione dei piani di delocalizzazione degli impianti ai sensi della disciplina sull'inquinamento elettromagnetico.
- d) quanto previsto all'art.4/i , il coordinamento dell'attività tecnica di controllo delle emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico espletata dagli Ispettorati Territoriali. Nella bozza compare solo un generico < ...collaborazione con le Autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico.>
- e) quanto previsto all'art.4/l, cioè il compito di definire le interfacce radio nazionali e provvedere al rilascio dei certificati di omologazione degli apparati radio esclusi dalla direttiva 99/05/CE, attuata con il D.L. 9 maggio 2001 n.269.
- f) quanto previsto all'art.4/p, vale a dire l'emanazione delle direttive per la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeronavi. Compito quest'ultimo espletato poi dagli Ispettorati Territoriali.
- g) quanto previsto nell'art.5/d del Decreto 16 dicembre 2004, cioè istruzioni e coordinamento in materia di interferenze elettriche e rilascio di nulla osta alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica.
- h) quanto previsto dall'allegato 13 al DM 314/92 , disciplina relativa al rilascio alle imprese delle autorizzazioni per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali


Marco Pasquali
Coordinamento R d B
Ministero delle Comunicazioni

Roma 07/07/2008

Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base Via
dell'Aeroporto, 129 - 00175 - tel. 06/762821 - Fax 06/7628233 - sito www.rdbcu.it - e.mail
info@pubblicoimpiego.rdbcub.it



A Capo Gabinetto
Ministero sviluppo economico

SEDE

Con riferimento alla bozza di D.P.R. la scrivente O.S. nello spirito di collaborazione fin ora prospettato, ritiene per la parte di propria competenza, che le macroattività siano state esaustivamente ricomprese, nel dare parere positivo nel complesso all'impianto del provvedimento auspica che i successivi decreti ministeriali di individuazione delle direzioni generali dei dipartimenti, siano quanto prima oggetto di confronto per dare rapidamente operatività alla nascente struttura del Ministero dello sviluppo economico.
Con cordialità

Roma 4-07-08

Il Coordinatore Nazionale
Massimo Pagani



OSSERVAZIONI SUL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

In riferimento allo schema di regolamento recante la riorganizzazione del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, la scrivente O.S. pur valutando eccessivo, nell'ottica del risparmio di spesa, il contingente degli uffici di diretta collaborazione, condivide il principio di dar vita alla dipartimentalizzazione. In particolare per quanto riguarda il settore delle Comunicazioni, considera appropriato l'impianto di riorganizzazione e le relative competenze, nel rispetto delle professionalità acquisite dal personale livellato e che potrà essere ora maggiormente valorizzato dall'apporto degli Ispettorati Territoriali, uffici tecnici e di front-office, dalla nota natura poliedrica.

La sostanziale convergenza di questa O.S., non esclude tuttavia la rinuncia a contestare successivamente, quelle carenze inevitabili in una progettualità di così ampia portata, a costo zero.

Si auspica inoltre, di far fronte successivamente ad una maggiore uniformità dei trattamenti retributivi.

Roma, li 7 Luglio 2008

**Il coordinatore nazionale
FLP Comunicazioni
Giuseppe Bellini**

SEGRETERIA CAPO GABINETTO

Da: Maurizio Pacini [maurizio.pacini@sviluppoeconomico.gov.it]
Inviato: lunedì 7 luglio 2008 9.50
A: 'SEGRETERIA CAPOGABINETTO'
Cc: CAPPONI ANNAMARIA
Oggetto: R: UNSA-CONFISAL: Invio in corso posta elettronica: dpr di organizzazione mise_vers2_07_2008_ore11.00

Allegati: dpr di organizzazione mise_vers2_07_2008_ore11.00.doc



dpr di

anizzazione mise_ve

Facendo seguito alle risultanze della riunione sulla riorganizzazione del Ministero del 3 luglio u.s., e come richiesto dal dott. Vecchio, si trasmettono osservazioni in merito al documento riportato in oggetto.

Si evidenzia che tali osservazioni concernono essenzialmente il numero di Uffici previsti per la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche (art. 11) e per la Direzione generale per le energie rinnovabili, l'energia nucleare e l'efficienza energetica (art. 13), unificati al numero di OTTO, stesso numero previsto anche per la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetica, facente capo al medesimo Dipartimento per l'energia.
Cordiali saluti

ing. Maurizio Pacini
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Competitività
Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie Ufficio XVII - Attività nucleari via Molise, 2 - 00187 Roma tel. 06-47052835 fax 06-47887976
Email: maurizio.pacini@sviluppoeconomico.gov.it

-----Messaggio originale-----

Dà: SEGRETERIA CAPOGABINETTO
[mailto:segreteria.capogabinetto@sviluppoeconomico.gov.it]
Inviato: giovedì 3 luglio 2008 13.34
A: carlo.filacchioni@libero.it; francesco.dicarlo@comunicazioni.it;
a.leone@mincomes.it; manuela.volpe@sviluppoeconomico.gov.it;
l.mancino@mincomes.it; maufi04@yahoo.it; carlo_mingola@yahoo.it; antoniopilla49@libero.it; maurizio.pacini@sviluppoeconomico.gov.it;
lofoten98@libero.it; giovanni.duranti@sviluppoeconomico.gov.it;
derugeriis@fpcgil.it; marco.marzocchi@sviluppoeconomico.gov.it;
annamaria.capponi@sviluppoeconomico.gov.it; mt.condorelli@minconmes.it;
massimo.pagani@comunicazioni.it; antonio.dinardo@sviluppoeconomico.gov.it;
mariarosaria.amoroso@sviluppoeconomico.gov.it;
unadis@sviluppoeconomico.gov.it; massimo.pagani@comunicazioni.it;
luisa.pilott@sviluppoeconomico.gov.it;
rita.subissi@sviluppoeconomico.gov.it;
giuseppe.vazzana@sviluppoeconomico.gov.it;
gianfrancesco.romeo@sviluppoeconomico.gov.it; m.rava@mincomes.it;
barbaro.paparo@comunicazioni.it; epeg@inwind.it; a.leone@mincomes.it;
l.mancino@mincomes.it
Oggetto: Invio in corso posta elettronica: dpr di organizzazione mise_vers2_07_2008_ore11.00

Come da accordi con il Dr. Gaetano Vecchio, si trasmette l'allegato schema di DPR con preghiera di far conoscere le proprie osservazioni e contributi entro la mattina di lunedì 7 luglio 2008.

Cordiali saluti

La Segreteria

Roma, 7 luglio 2008

On.le Claudio Scajola
Ministro dello sviluppo economico

Pres. Alfonso Maria Rossi Brigante
Capo di Gabinetto
del Ministro dello sviluppo economico

alle dott. ¹⁰ Louhava

10
7
08

Oggetto: Schema di regolamento recante la riorganizzazione del MISE e schema di DPR per gli Uffici di diretta collaborazione.

Lo schema di regolamento consegnato in data 3 luglio 2008 non individua con la necessaria chiarezza e completezza le attività del nuovo Ministero, e non ridisegnare, come dovrebbe, la *mission* del Ministero. Occorre tener presente che la sua articolazione operativa inciderà su tutti i lavoratori interessati e sugli importanti settori di competenza e, pertanto, sarebbe stato indispensabile un maggiore approfondimento, anche tenuto conto che, sulla base del d.l. 85/08, sono stati accorpati tre importanti dicasteri, assai diversi per attività, competenze e organizzazione.

Le scriventi Organizzazioni sindacali ritengono pertanto di formulare una prima valutazione, cui seguiranno altre approfondite analisi, in attesa del proseguimento del confronto avviato con la S.V., che dovrà riguardare anche dotazione organica, la collocazione del personale, gli eventuali processi di mobilità e le problematiche concernenti la-cospicua presenza di società "in house".

Settore ex Comunicazioni

Appare grave la sottovalutazione delle potenzialità dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione che, risulta soppresso nella sua autonomia, e fatto confluire all'interno di una direzione generale. Preoccupa la mancata assegnazione agli Ispettorati territoriali di specifiche attribuzioni, non si rilevano con chiarezza i criteri di attribuzione delle funzioni alle direzioni generali - che presentano anzi aspetti di incoerenza - solo apparentemente suddivise per materia.

Settore ex Commercio Internazionale

Al di là dell'apprezzamento per l'accorpamento delle competenze di due direzioni generali, in mancanza di una relazione tecnica non è dato individuare gli elementi caratterizzanti di una nuova strategia politica di internazionalizzazione, assolutamente indispensabile per il rilancio del settore come volano dello sviluppo economico del sistema paese.

Settore ex Sviluppo Economico

Nel merito dell'articolato non si può non sottolineare la preoccupazione delle scriventi Organizzazioni sindacali per quanto attiene, ad esempio nello Sviluppo Economico la nuova articolazione delle diverse direzioni generali, ed i criteri di accorpamento nel settore della concorrenza, dei brevetti e del sistema degli incentivi.

Nuova dotazione organica

Desti particolare preoccupazione la carenza di norme di tutela del personale in servizio e sull'applicazione degli accordi sindacali in essere nei dicasteri.

Al riguardo le scriventi Organizzazioni sindacali chiedono che il 2° comma dell'art. 25 contenga un esplicito richiamo, peraltro già previsto per i Dirigenti, alla tabella A.

Inoltre il criterio previsto dal D.L. n°181/08, convertito in legge n° 233/08 relativo al contenimento delle spese degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri accorpati, non risulta correttamente applicato visto l'organico assegnato di 270 unità, 30 incarichi di livello dirigenziale oltre ad una quota fino al 20% del contingente complessivo per collaboratori assunti a tempo determinato, esperti e consulenti anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Le scriventi Organizzazioni sindacali, per quanto sopra non potendo esprimere una valutazione positiva, evidenziano pertanto la forte preoccupazione per le nuove funzioni del Ministero dello Sviluppo Economico che non scaturiscono in modo certo dalla proposta e per le ricadute, non valutabili, sul personale dipendente